

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 3 del 9 gennaio 2020

IN EVIDENZA: dichiarazioni d'intento 2020, novità per le cessioni intra UE, organo di controllo, corrispettivi telematici

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI	2
1.1. PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	2
1.2. DICHIARAZIONI D'INTENTO 2020: SEMPLIFICAZIONI.....	5
1.3. OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO.....	6
1.4. CORRISPETTIVI TELEMATICI	9
1.5. NOVITA' DALL'UNIONE EUROPEA.....	14
1.6. ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE	19
2. AGGIORNAMENTI DICEMBRE 2019.....	23
2.1. TERRENI.....	23
2.2. BREVETTI, MARCHI E DISEGNI	23
2.3. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	23
2.4. PEX	24
2.5. CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE	24
2.6. CREDITI VERSO P.A.	25
2.7. INDICE ISTAT	25

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

1.1. PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2019 **è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi**, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2019, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2020 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2019, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2019

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- ❖ sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- ❖ sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2019 e adottare in previsione del 2020.

Amministratore senza compenso	È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno	<p>L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.</p> <p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2020 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2020; • mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima <i>tranche</i> mensile; • mese di febbraio: erogazione seconda <i>tranche</i> mensile; etc. <p>Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2019, nell'aprile 2020, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2019); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, restando preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso</p>
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria	<p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2020), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso</p>
Amministratore con compenso annuo erogato in	L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero

unica soluzione	<p>periodo.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di ottobre 2020: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2020; • mese di ottobre 2020 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre)
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	<p>Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2016, abbia assunto la seguente delibera:</p> <p><i>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2016 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare".</i></p> <p>In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.</p> <p>Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola:</p> <p><i>"... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione".</i></p> <p>Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso "giuridico", vale a dire la finzione per la quale l'Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società</p>

Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

o o o

1.2. DICHIARAZIONI D'INTENTO 2020: SEMPLIFICAZIONI

Vengono definiti "esportatori abituali" i contribuenti che nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: dal 1° gennaio 2020, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l'estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo (cosiddetto "plafond") corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 o nei 12 mesi precedenti.

L'articolo 12-septies del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto **importanti semplificazioni** con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate. Il fornitore dovrà comunque fornire tutti i dati necessari al riscontro telematico e all'indicazione degli estremi in fattura;
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall'Agenzia dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l'obbligo da parte dell'importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni le **modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Le nuove misure sanzionatorie troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020.**

L'attuazione delle richiamate disposizioni è affidata, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 12-septies, a un provvedimento direttoriale che doveva essere pubblicato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta lo scorso 29 giugno 2019.

Essendo oramai trascorso detto termine, ed essendo oramai a ridosso della entrata in vigore delle nuove disposizioni, è auspicabile la rapida emanazione del provvedimento che dovrà verosimilmente aggiornare la modulistica e le relative istruzioni approvate con il precedente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016.

Considerato che, di prassi, gli esportatori abituali trasmettono telematicamente la dichiarazione telematica negli ultimi giorni dell'anno che precede la sua efficacia (al fine di poter poi richiedere l'applicazione del previsto regime di imponibilità alle operazioni ricevute), si consiglia comunque di attendere l'approvazione della nuova dichiarazione e relative istruzioni che recepiranno le descritte modifiche.

Ricordiamo che il riscontro telematico delle dichiarazioni di intento può essere effettuato semplicemente tramite il sito di Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

o o o

1.3. OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Entro il 16 dicembre 2019 le società che hanno superato, nel biennio 2017-2018, almeno uno dei 3 parametri indicati dall'articolo 2477 c.c., dovevano procedere:

- all'eventuale modifica dello statuto, ove necessario;
- alla nomina dell'organo di controllo, secondo il modello prescelto.

L'adempimento sembra essere sostanzialmente contrastato nella prassi, in quanto le aziende percepiscono l'onere come una vicenda legata unicamente al sostenimento di un maggior costo; tuttavia, eventuali mancanze potrebbero fare insorgere profili di responsabilità.

Proviamo a verificare le varie ipotesi.

I parametri rilevanti

Innanzitutto, rammentiamo i parametri richiamati dalla norma:

- attivo superiore a 4.000.000 euro
- ricavi superiori a 4.000.000 euro
- dipendenti occupati in media: 20 soggetti.

Qualora la società abbia superato almeno 1 dei 3 parametri in entrambe le annualità 2017-2018 (potrebbero essere anche un parametro differente da un anno all'altro), doveva provvedere alla nomina dell'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019.

Quale organo di controllo

Secondo la versione attuale dell'articolo 2477 c.c., la società può alternativamente scegliere di nominare:

- un sindaco unico, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti;
- un revisore unico, che svolgerà solo i controlli di revisione legale;
- un collegio sindacale, che svolgerà i controlli di legittimità e di revisione legale dei conti.

Ovviamente, la scelta che pare meno “onerosa” è quella del **revisore unico**, scelta verso la quale si stanno orientando la maggior parte dei soggetti.

L'adeguamento dello statuto

La società potrebbe avere necessità di modificare il proprio statuto per adeguarlo alle mutate previsioni dell'articolo 2477, cod. civ. specialmente nelle situazioni di patti sociali redatti in annualità passate e mai adeguate all'evoluzione normativa.

In particolare, si potrebbe presentare una tra le seguenti ipotesi:

1. l'atto costitutivo (pur datato) prevede un semplice rinvio automatico al contenuto dell'articolo 2477 c.c.: nessun adeguamento è richiesto, poiché le tre scelte di cui al precedente paragrafo sono tutte liberamente disponibili;
2. l'atto costitutivo non si limita a richiamare l'articolo 2477 c.c., bensì ne ripropone il testo in vigore alla data in cui fu redatto. In tal caso, la specifica previsione ostacola l'estensione delle disposizioni alle nuove possibilità, con la conseguente necessità di un adeguamento;
3. l'atto costitutivo non richiama proprio l'articolo 2477 c.c., bensì indica specifiche tipologie di controlli, tipicamente il richiamo al collegio sindacale. In tal caso, l'adeguamento si rende indispensabile.

In particolare, quando affermiamo che l'adeguamento è necessario, intendiamo dire che ciò serve qualora ci sia l'intenzione di nominare il revisore. Diversamente, ove si volesse nominare il collegio sindacale, nessun adeguamento sarebbe tecnicamente richiesto.

Il compito imprescindibile dell'organo amministrativo

Al fine di evitare di incorrere in possibili responsabilità, l'organo amministrativo dovrà:

- reperire candidature di soggetti disposti ad assumere l'incarico;
- provvedere a convocare l'assemblea dei soci per la decisione.

Ovviamente, una volta assolto il compito della convocazione, si potrebbero verificare differenti conseguenze in relazione alla decisione dei soci.

Vale la pena di rammentare che la nomina deve essere effettuata anche se la società si trova in stato di liquidazione, ovvero vi entrerà a breve. Analogo ragionamento va effettuato nel caso in cui la società ha già in programma di essere assorbita da altre in occasione di pianificate operazioni straordinarie. Se la società si è trasformata in società di persone, ovviamente, non deve provvedere ad alcuna nomina.

Le possibili evoluzioni dell'assemblea

In relazione a quanto sopra esposto, si potrebbe verificare che – al 16 dicembre 2019 – l'assemblea dei soci:

1. non si costituisca, in quanto non si presentano i soci necessari ad ottenere il quorum costitutivo (c.d. assemblea deserta); in tal caso - fatta salva la presenza della "seconda convocazione" - l'organo amministrativo dovrà attivarsi per convocare una nuova riunione in un termine temporale che non ecceda i 30 giorni rispetto alla precedente;
2. si costituisca, ma non vi sia la disponibilità di candidati ad accettare l'incarico. Anche in tal caso, non pare possibile trascurare gli obblighi, con la conseguenza che si dovrà provvedere alla nuova convocazione, ovviamente con onere di attivazione dell'organo amministrativo per reperire soggetti cui affidare il compito di controllo;
3. si costituisca ma non assuma una decisione positiva esplicita, bocciando la candidatura di soggetti eventualmente proposti dall'organo amministrativo. In tal caso, si dovrà allora provvedere a reperire nuovi candidati e convocare nuovamente l'assemblea.

Vale la pena di precisare che:

- il continuo rinvio non pare di aiuto per la società, posto che il revisore nominato comunque dovrà accompagnare il bilancio di esercizio con la propria relazione, con tutta probabilità una impossibilità di rilascio del giudizio al bilancio;
- il comportamento astrattamente "disgiunto" tra organo amministrativo e assemblea mal si concilia con la tipica struttura delle società, nelle quali l'amministratore è anche il socio di maggioranza.

Le conseguenze della mancata nomina

Nel caso in cui gli organi societari rimangano colpevolmente inerti, si segnala che l'articolo 2477 c.c. prevede la possibilità di segnalazione da parte del

Conservatore del Registro Imprese al Tribunale, che provvederà alla segnalazione del revisore da nominare.

Dunque, ci si potrebbe trovare un organo di controllo “estraneo” che, con tutta probabilità, agirà con estrema diffidenza, temendo che la mancata nomina celi delle situazioni patologiche.

Ancora, la mancata nomina assumerà conseguenze davvero invasive, in termini di responsabilità, nel caso di default della società; l’atteggiamento omissivo degli amministratori sarà inevitabilmente connesso ad una responsabilità evidente e diretta di voler mascherare l’arrivo della crisi.

Il parere dei Commercialisti

Segnaliamo che, proprio nei primi giorni di dicembre, la Fondazione Nazionale Commercialisti (d’intesa con Confindustria) ha emanato un proprio documento con il quale segnala la poca coerenza del sistema laddove richiede la nomina dell’organo di controllo negli ultimi giorni dell’esercizio 2019. Si richiede a gran voce, dunque, di ritenere corretta la nomina in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 (quindi nella prossima primavera del 2020), in modo tale da rendere effettivo il triennio di durata in carica dell’organo, con la possibilità di attribuire in modo più equo il compenso.

o o o

1.4. CORRISPETTIVI TELEMATICI

Come più volte segnalato in precedenti informative, l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 (in pratica, i soggetti che certificano le operazioni ai fini Iva a mezzo di scontrino e/o ricevuta fiscale), memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Con riferimento alla decorrenza di detto obbligo si è osservato che:

- dallo scorso 1° luglio 2019 l’obbligo ha interessato i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019);
- **dal 1° gennaio 2020** l’obbligo diviene generalizzato per tutti i soggetti Iva a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito nell’anno precedente.

Gli esoneri

Fin dallo scorso mese di luglio 2019 il Legislatore ha individuato specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, di esoneri non definitivi ma che operano per un periodo transitorio.

Con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 10 maggio 2019** vengono individuate le relative fattispecie con la precisazione che.

- per alcune tipologie il 31 dicembre 2019 segnerà la fine del periodo di esonero mentre
- per altre è l'articolo 3 del citato decreto a stabilire che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10 maggio 2019 risulta emanato).

Gli esoneri del D.M. 10 maggio 2019

- a) operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2 del DPR 696/1996 (elencate in precedente informativa);
- b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;
- e) cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "non oil" effettuate da esercenti impianti di distribuzione di carburante qualora i relativi compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.

Il citato decreto specifica, infine, che le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Le novità del decreto crescita

Con il comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) vengono introdotte importanti modifiche all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, viene sostituito il comma 6-*ter* (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività *internet* permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) che ora prevede quanto segue:

- ❖ i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6, Decreto Iva);
- ❖ restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPR 100/1998.

- ❖ nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi
 - per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro
 - **per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020** per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il periodo transitorio

A proposito del richiamato periodo "semestrale" di moratoria delle sanzioni è importante precisare – come ribadito anche da Assonime con la circolare n. 24 del 22 novembre 2019 – che:

- detto periodo transitorio riguarda solo la fase di trasmissione (che passa transitoriamente da 12 giorni alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione),
- e non quella di memorizzazione dei corrispettivi (che dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto).

Con la **circolare n. 15/E/2019 l'Agenzia delle Entrate**, in relazione al citato periodo transitorio, precisa che:

1. con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
2. detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020 nei casi descritti in precedenza).

Relativamente al precedente punto a) è con il **provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019** che vengono fissate le modalità di trasmissione dei corrispettivi nel citato periodo transitorio.

In particolare sono tre i servizi *online* messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per procedere alla trasmissione dei corrispettivi:

- ❖ **servizio di *upload* di un *file*** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un *file* compresso contenente i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- ❖ **servizio *web* di compilazione** dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”,
- ❖ **sistema di cooperazione applicativa**, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

La trasmissione dei corrispettivi secondo una delle richiamate modalità potrà avvenire, alternativamente:

- direttamente a cura del contribuente;
- attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

I vantaggi del registratore telematico

Vale poi la pena ricordare che i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo delle richiamate semplificazioni transitorie, potranno comunque dotarsi sin dal 1° gennaio 2020 di un registratore telematico.

I vantaggi della sua adozione, come ricordato dalla già citata circolare Assonime 24 dello scorso 22 novembre 2019 sono così riassumibili:

- non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi;
- non è più richiesta la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
- non sussiste più l’obbligo di conservazione del libretto di servizio;
- la revisione periodica dell’apparecchio passa da annuale a biennale;
- viene riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico per l’adattamento dei tradizionali registratori di cassa.

La lotteria degli scontrini

Con riferimento alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”, e cioè alla possibilità di partecipare alla estrazione di premi in denaro sulla base dei documenti commerciali rilasciati dai nuovi registratori telematici, che tanta ilarità ha suscitato nell’opinione pubblica, si segnala che il recente decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, recentemente convertito in legge, ha apportato significativi ritocchi a tale disciplina in un’ottica di semplificazione degli adempimenti sia per gli esercenti che per i consumatori, rinviando altresì la decorrenza di detta disciplina a partire dal 1° luglio 2020. Rimandiamo alla circolare **n. 2 del 7 gennaio 2020**.

o o o

1.5. NOVITA' DALL'UNIONE EUROPEA

Il Legislatore europeo ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva al fine di pervenire ad un sistema definitivo degli scambi intracomunitari. In attesa dell’avvento del sistema definitivo dopo molti anni dall’adozione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli Stati membri si sono accordati per modificare a titolo transitorio nel biennio 2020-2021 le attuali regole Iva.

Il Consiglio UE in data 4 dicembre 2018 ha adottato alcune misure applicabili già dal 1° gennaio 2020 nell’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione in ambito comunitario al fine di prevenire le frodi in materia Iva e assicurare maggiori certezze nel diritto agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo Iva, previsto per il 2022.

Dette misure, contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912, interessano le seguenti tematiche:

- numero di identificazione Iva del cessionario;
- cessioni di beni a titolo di contratto estimatorio (*call of stock*);
- operazioni a catena triangolari comunitarie;
- prove delle cessioni di beni intracomunitarie;

Vediamo brevemente in cosa consistono tali modifiche.

Numero di identificazione Iva

L’iscrizione al Vies quale elemento sostanziale per poter distinguere i soggetti passivi dai consumatori finali è una tesi che ha da sempre sostenuto l’Agenzia delle Entrate, ma non è mai stata ritenuta convincente dalla dottrina e da diverse sentenze della Corte di Giustizia UE.

Riqualificare come “interne” le operazioni intracomunitarie effettuate in assenza dell’iscrizione al Vies non ha trovato sinora fondamento in alcuna disposizione nazionale né tanto meno comunitaria.

Dal 1° gennaio 2020, invece, al fine di assicurare controlli più efficaci, **viene inserito, tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione Iva da parte del soggetto passivo destinatario di una cessione intracomunitaria di beni.**

Tale modifica rappresenta quindi la conferma della errata posizione sostenuta in passato dall’Agenzia delle Entrate in quanto, se così non fosse, non si sarebbe resa necessaria alcuna norma modificativa.

Call-of stock

Il *call-of stock*, meglio conosciuto in Italia come “*consignment stock*”, è un regime che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente la cui identità è nota sin dall’origine e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito.

In ambito nazionale non ci sono problemi e le difficoltà emergono quando fornitore e acquirente sono situati in Stati membri differenti.

In relazione a tale operazione si presentano due diverse impostazioni in relazione a diversi Stati Membri dell’Unione Europea.

Paesi che richiedono l’apertura di partita Iva nello stato estero

- il fornitore effettua una cessione intracomunitaria assimilata nello Stato di partenza;
- l’arrivo dei beni dà luogo a un acquisto comunitario da parte del fornitore;
- il fornitore dovrà identificarsi nello Stato membro di arrivo;
- quando i beni sono prelevati e consegnati all’acquirente si verifica la seconda cessione e luogo di effettuazione è lo Stato membro dove è situato il deposito.

Paesi che considerano l’operazione intraUe al momento del prelievo dei beni dal deposito

- un’unica cessione nello Stato membro di partenza;
- un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;
- le operazioni si realizzano contestualmente all’atto del prelievo da parte dell’acquirente.

Per rimediare a questa disparità di trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non sarà più necessario identificarsi nel Paese estero, posto che il *call-off stock* darà luogo a un'unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo *stock*.

Operazioni triangolari comunitarie a catena

Le operazioni a catena si verificano quando a fronte di una sequenza di cessioni si verifica un unico trasferimento di beni, direttamente dal primo fornitore all'acquirente finale.

Le cessioni a catena comprendono anche le operazioni triangolari e sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti soggetti:

- fornitore materiale dei beni o primo cedente;
- promotore della triangolazione, cioè colui che genera la triangolazione;
- destinatario finale della triangolazione, cioè colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

In relazione alle vendite a catena, secondo la giurisprudenza comunitaria solo una cessione può assumere il carattere di vendita intracomunitaria non imponibile. Le successive cessioni vanno assoggettate a Iva e pertanto potrebbe essere necessaria l'identificazione iva del cedente nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

Dal 1° gennaio 2020, al fine di evitare disparità di trattamento tra i paesi dei diversi stati membri, si prevede che la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, salvo che quest'ultimo abbia comunicato al proprio fornitore il numero di partita iva attribuitogli dallo Stato membro di partenza dei beni.

Prova del trasporto della cessione comunitaria

Attualmente manca una disciplina armonizzata nella determinazione della prova delle cessioni intracomunitarie di beni, situazione che ha creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese ostacolando gli scambi intracomunitari.

Dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte **nuove regole, finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:**

- a) beni spediti o trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;**
- b) beni spediti o trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.**

La nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, diviene efficace a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, risultante dalle modifiche applicabili dall'1.1.2020, stabilisce la non imponibilità IVA, in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, **al rispetto delle condizioni seguenti**:

- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Inoltre, il regime non si applica qualora il cedente:

- non abbia rispettato l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. "INTRASTAT") riferiti a tale cessione;
- oppure l'elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione.

Il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime della non imponibilità IVA proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

A norma dell'art. 45-*bis*, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:

- il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A"), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori anch'essi individuati dal Regolamento ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

- il venditore è in possesso di:
 - una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
 - l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;
 - nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

La dichiarazione scritta, rilasciata dall’acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.

La presunzione può essere rifiutata dall’Amministrazione finanziaria.

Elementi di prova non contraddittori (lettera A)

L’art. 45-*bis*, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;
- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova non contraddittori (lettera B)

Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all'art. 45-*bis*, par. 3 del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:

- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

o o o

1.6. ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Attenzione: il presente paragrafo presenta una disciplina per il trattamento fiscale della autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente che è stata oggetto di modifiche con la legge di bilancio 2020 L. 27.12.2019 n. 160. Il paragrafo assume ugualmente utilità al fine di rivedere le modalità di calcolo e determinazione del cosiddetto *fring benefit*. Rimandiamo al **paragrafo 1.5 della circolare n. 2 del 7 gennaio 2020**

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare, la forma più frequentemente fruita è quella dell'**utilizzo promiscuo**: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento fiscale è così riassumibile:

Benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente



Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un **compenso in natura tassabile**, determinato computando il **30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km** prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

	<p>Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Acì le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2020. L'addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell'effettivo utilizzo nell'ambito della sfera personale/familiare. Tale <i>fringe benefit</i> viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all'anno</p>
<p>Deducibilità dei costi per l'impresa nel limite del 70%</p>	<p>La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di <i>leasing</i> o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076,00= euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura</p>

I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Acì di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta **fatturato** (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente, mentre al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la **piena detrazione dell'Iva**.

Esempio

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Si ipotizzi il seguente *fringe benefit* 2019 verificato sul sito Aci:

GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI	150CV	0,5346	2.405,59 euro
------------------------	-------	--------	---------------

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 1.971,80 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.405,59 euro, corrispondente al *fringe benefit* di utilizzo della vettura):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del *fringe benefit* da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- la deduzione di tutti i costi (acquisizione/*leasing*/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
- l'Iva assoluta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

In caso di
riaddebito con
fattura



sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta.

Esistenza di idonea
prova documentale



nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare **idonea documentazione** al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori

➔ *Imposta sul valore aggiunto*

La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori **non** è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini **Iva** previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore.

Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

➔ *Imposte dirette*

Il trattamento del *benefit* in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del *benefit* imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

Ricordiamo di leggere quanto sopra alla luce delle modifiche intervenute a cui si è già rinvio.

o o o

2. AGGIORNAMENTI DICEMBRE 2019

2.1. TERRENI

Nell'ipotesi in cui una società acquisti diritti di proprietà di terreni, il costo di acquisto non determina alcuna imputazione a Conto economico a titolo di ammortamento (vedasi Oic 16) e, pertanto, non può essere dedotto ai fini fiscali. Con riferimento, invece, alla costituzione a tempo determinato del diritto di superficie, la risoluzione n. 157/E/2007 ha chiarito che la deducibilità è ammessa nel solo caso in cui tale diritto sia costituito a tempo determinato. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che data la similitudine tra l'acquisizione del diritto di superficie e quella del diritto di usufrutto a tempo determinato sui terreni, la deducibilità del costo è ammessa anche nel caso in cui sia acquisito a tempo determinato il diritto di usufrutto sul terreno (sulla base della durata del contratto).

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 480, 11.11.2019)

o o o

2.2. BREVETTI, MARCHI E DISEGNI

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato 5 bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e per il trasferimento tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale, per cui sono stanziati risorse finanziarie per complessivi 50 milioni di euro. Il pacchetto di misure si rivolge alle piccole e medie imprese con la finalità di facilitare e promuovere la tutela della proprietà intellettuale del *know how* aziendale sottoforma di invenzioni industriali, marchi e disegni. Le misure danno attuazione alla disposizione di cui all'articolo 32, comma 11 D.L. 34/2019 e sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici relativi a industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico, registrazione di marchi europei e marchi internazionali, messa in produzione o commercializzazione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato. Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia o a Unioncamere a partire dal 30 gennaio 2020 per i brevetti e rispettivamente a partire dal 27 febbraio 2020 per i disegni e dal 31 marzo 2020 per i marchi.

(Ministero dello sviluppo economico, Decreti, 26.11.2019)

2.3. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui **l'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (introdotta dalla L. 296/2006 e successivamente dal D.L. 63/2013) **spetta anche ai**

soggetti titolari di reddito di impresa che hanno sostenuto le spese su edifici concessi in locazione a terzi (cosiddetti “immobili patrimonio”).

La tesi (opposta) dall’Agenzia delle Entrate è espressa dalla risoluzione n. 340/E/2008: non sono considerati strumentali e, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica (a parere dell’Agenzia), gli immobili locati a terzi. Tale tesi è sostenuta anche relativamente agli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 29162, 12.11.2019)

o o o

2.4. PEX

L’articolo 87, comma 1, lettera d) del Tuir sancisce l’esenzione dall’Ires delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società, in caso di esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55, Tuir. Il requisito della commercialità va definito sulla base di un criterio sostanziale secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell’esercizio di impresa sono riferibili ad un’attività commerciale. La finalità del regime *pex*, infatti, è quella di favorire la circolazione di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all’esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un’attività produttiva. Un’impresa è commerciale ai fini *pex*, quando la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, oppure nell’ipotesi in cui l’impresa dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.

(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 502, 28/11/2019)

o o o

2.5. CREDITO D’IMPOSTA LIBRERIE

La Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact ha pubblicato l'elenco dei beneficiari e gli importi spettanti del Taxcredit Librerie 2019. Le istanze dovevano essere presentate entro lo scorso 2 ottobre 2019. Il modello F24 con l'utilizzo del credito di imposta deve essere presentato esclusivamente per il tramite di Entratel/Fisconline dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il Mibact ha comunicato l'importo spettante (pertanto, il credito di imposta che va esposto con il codice tributo 6894 è già utilizzabile).

(Ministero per i beni le attività culturali e il turismo, decreto, 31.10.2019)

o o o

2.6. CREDITI VERSO P.A.

Alla luce dei dati relativi al 2018 presenti nel sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) il Mef ha analizzato e verificato una riduzione dei tempi di pagamento medi dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, rispetto al triennio 2015/2016/2017. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, a eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. La riduzione dei tempi di pagamento risulta, inoltre, accompagnata da un progressivo miglioramento della quota di fatture pagate nei termini di legge, che aumenta, per il totale delle P.A., dal 50,6% dell'importo delle fatture emesse nel 2015, al 64,3% di quelle emesse nel 2018.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota, 19.11.2019)

o o o

2.7. INDICE ISTAT

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **novembre 2019**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,3**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,1%**.

(ISTAT, Pubblicazione del 16.12.2019)
